ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 56

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

Le imprese che intendono assumere rischi di cui al ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, in conformita' a quanto disposto dall'art. 54, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/49/CEE, debbono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di controllo degli Stati membri interessati. L'ISVAP e' tenuto a provvedere entro venti giorni dalla richiesta stessa. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare all'ISVAP, prima della sua utilizzazione, la base tecnica per il calcolo dei premi relativi.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	V — Attività all'estero in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-56-assicurazione-malattia-in-sostituzione-di-un-regime-legale-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it